

**POLIZZA DI TUTELA
LEGALE**

Contraente:

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Stadio Olimpico - Curva Nord
00135 Roma
P.IVA 01377441009

**EFFETTO:
SCADENZA PRIMA RATA:
SCADENZA:**

**PREMIO ANNUO
PREMIO ALLA FIRMA**

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Società/Compagnia/Assicuratori:	La Compagnia di assicurazioni che assicura il rischio
Contraente:	Il soggetto che ha stipulato il contratto
Assicurato:	Il soggetto in favore del quale è prestata la garanzia assicurativa
Premio:	La somma dovuta alla Società
Sinistro:	la notifica agli Assicurati di un atto giudiziale, per il quale è prestata l'Assicurazione, o di una richiesta avanzata da terzi che impegni la garanzia, o l'azione promossa dagli assicurati a seguito di un evento dannoso per il quale è prestata la garanzia
Danni	lesioni personali, morte, danneggiamento di cose o delitti ex artt. 394 e 595 C.P.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società In caso di sinistro
Garanzia/Assicurazione	la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo
Polizza/Contratto	il documento contrattuale che prova l'assicurazione
Franchigia	la parte di danno convenuta che resta a carico del Contraente
Validità del contratto	il periodo compreso tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto
Validità della garanzia	il periodo al quale si estende la validità dell'assicurazione

CONVENZIONE TUTELA LEGALE E PERITALE

Art. 1 Soggetti assicurati

Le garanzie vengono prestate a tutela della Federazione Ciclistica Italiana, Presidente Federale, membri del Consiglio Federale, Segretario Generale, Presidenti e componenti dei Consigli Regionali e Provinciali, Coordinatori, Società Affiliate nella persona del loro Presidente, Giudici, Direttori di Corsa, Direttori di Organizzazione, delle Moto staffette, degli Addetti alla Segnaletica Aggiuntiva degli Allenatori su Moto, dei Direttori di eventi ciclistici, dei Tecnici e Medici delle Squadre Nazionali, dei Componenti delle Commissioni Nazionali e Regionali, dei Revisori dei Conti di Organismi Federali, dei Tecnici di Ciclismo.

Art. 2 Oggetto dell'assicurazione

L'Assicuratore assume a proprio carico con la stipulazione del presente contratto, in luogo dei Soggetti assicurati gli oneri, le spese e competenze dello studio legale che sarà designato dalla contraente Federazione Ciclistica Italiana per l'assistenza dei soggetti assicurati, le spese giudiziarie e processuali, gli onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, le spese di transazione e soccombenza, per fatti inerenti all'attività esercitata e/o connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni e si riferisce ai seguenti casi:

la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale, purché conseguenti ad incidente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi conclusi con proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa, salvo quella dipendente da morte dell'indagato/imputato prima della definizione del procedimento. L'Assicuratore rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;

l'esercizio di pretese di risarcimento danni e persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;

resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, indipendentemente dalla esistenza di polizze di responsabilità civile; tuttavia nel caso di esistenza di una copertura di RCT l'assicurato è obbligato a comunicare l'estensione di tale copertura, per coordinare le attività di difesa dell'assicurato;

recupero danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nello svolgimento delle attività istituzionali sia in fase stragiudiziale che giudiziale. Sono compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente e/o Società di appartenenza o di proprietà privata sempre che connessi all'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente e/o Società di appartenenza.

L'Assicuratore rimborsa inoltre le spese di difesa sostenute per vertenze di natura fisica e amministrativa.

Vengono escluse le richieste di tutela relative alla giustizia sportiva.

Per le Società Affiliate limitatamente alle spese di difesa e peritali in sede penale e civile per resistere a pretese risarcitorie di terzi derivanti da eventi mortali o da lesioni gravissime o comunque da domande risarcitorie per importi superiori ad € 800.000,00.

Art. 3 Spese comprese nell'assicurazione

La garanzia è operante per le spese rese necessarie:

- a) per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'assicurato (a persone o cose) per fatto colposo o doloso di terzi nell'esercizio della sua attività;
- b) per resistere ad azioni o pretese in relazione ai procedimenti di responsabilità civile e penale aperti a carico dell'assicurato in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio.

Art. 4 Esclusioni

L'assicurazione non è operante per controversie che traggano origine:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) dal recupero dei crediti relativi a prestazioni prestate dagli Assicurati;
- c) da fatti connessi alla navigazione e giacenza in acqua di natanti, nonché all'Impiego di aeromobili;
- d) da responsabilità penali derivanti da fatto doloso degli Assicurati;
- e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- f) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o Impiego di sostanze radioattive;
- g) per vertenze concernenti diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra Soci e Amministratori;

- —
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato anche occasionalmente, alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla Legge 24/12/1969 nr.990 e successive modifiche;
 - i) nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art.186 N.C.d.S.) guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C. d.S.) o per violazione dell'art,189, comma 1, N.C.d.S. (comportamento in caso di incidente).
 - j) per procedimenti e vertenze relative all'uso e/o somministrazione di sostanze dopanti e violazioni della normativa vigente.

Art. 5 Decorrenza della garanzia

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che iniziano durante il contratto, denunciato all'Assicuratore non oltre un anno dalla cessazione del contratto stesso.

Il caso assicurativo inizia nel momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe incominciato a violare la legge.

La garanzia è, inoltre, operante, a secondo rischio qualora presente altra polizza, per quei fatti posti in essere nell'anno antecedente alla data della stipula del contratto, sia in caso di procedimenti penali che civili.

A questo proposito, la Contraente e gli Assicurati dichiarano - e tale dichiarazione è essenziale per l'efficacia del contratto - di non essere a conoscenza di circostanze eventi e/o situazioni che possano determinare l'attivazione della presente garanzia.

Art. 6 Franchigie

Non viene applicata alcuna franchigia ai sinistri.

Art. 7 Gestione delle vertenze di danno - scelta del legale e del perito

L'Assicurato è tenuto a denunciare all'Assicuratore eventuali sinistri non appena abbia avuto la possibilità e, comunque entro 90 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza. In ogni caso deve, pena la decadenza del diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenire all'Assicuratore la notizia di ogni atto a Lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica stessa.

Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato, per le controversie di natura civile, amministrative e fiscali, ha diritto di designare quale proprio difensore un avvocato dello Studio Legale indicato dalla Federazione Ciclistica Italiana ai sensi del successivo art. 14, il quale provvederà, ove necessario alla nomina di procuratore domiciliatario (a sua cura ed onere e senza costi per l'Assicuratore), residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, segnalandone il nominativo all'Assicuratore, che assumerà a proprio carico le spese relative al solo legale indicato dalla Federazione Ciclistica Italiana, ove il tentativo di composizione in via bonaria (fase stragiudiziale) non abbia esito positivo.

In deroga al principio sopra esposto per i procedimenti penali l'assicurato può indicare il legale designato in polizza dalla Federazione Ciclistica Italiana, anche non residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, il quale potrà eventualmente nominare un proprio domiciliatario.

In deroga al principio sopra esposto e per tutti i procedimenti, la Federazione ciclistica italiana può indicare un proprio Legale, anche non residente nel luogo dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, il quale potrà eventualmente nominare un proprio domiciliatario.

In caso di omissione di tale indicazione, l'Assicuratore si intende delegato a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale Assicurato deve conferire il proprio mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con l'Assicuratore.

L'Assicuratore non è responsabile dell'operato di Legali e di Periti.

Art. 8 Liquidazione delle spese

La società liquiderà all'assicurato dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in presenza di regolare parcella, o nota pro forma, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa.

Tutte le somme comunque ottenute per capitali, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente all'assicurato. Mentre, quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell'assicurato spetta alla Società, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art.1916 c.c.

Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della società anche se pattuite transattivamente, a esaurimento di quanto é a carico eventualmente di altro assicuratore.

Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l'assicurato al pagamento.

Sono a carico dell'assicurato le somme dovute per:

- a) Pene pecuniarie inflitte da un'autorità giudiziaria;
- b) Le multe le ammende;
- c) Tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo;
- d) le spese di registrazione delle sentenze;
- e) Le quietanze dovranno essere espressamente sottoscritte dalla Contraente

Art. 9 Anticipo Indennizzo

Si conviene che gli anticipi delle spese sostenute dall'assicurato verranno riconosciute anche sui sinistri per i quali è possibile stabilire solo a sentenza se essi rientrano in garanzia.

Tale estensione viene prestata fino ad un importo di € 2.500,00 per ogni singola vertenza.

La compagnia erogherà direttamente all'assicurato l'ammontare dell'anticipo della parcella legale, fino all'importo massimo sopraindicato. Il contraente visterà per conoscenza l'atto di quietanza dell'assicurato e si impegna, nei confronti della compagnia a restituire a quest'ultima quanto essa ha anticipato all'assicurato, qualora la sentenza passata in giudicato abbia accertato una delle ipotesi di esclusione di copertura previste dal contratto assicurativo.

Resta confermato che gli anticipi:

verranno riconosciuti per intero, ovvero senza limite di € 2.500,00, per i sinistri che risultino coperti dalla garanzia.

Non saranno dovuti per i sinistri respinti dalla compagnia in quanto riferiti alle ipotesi di esclusione di copertura previste dal contratto assicurativo.

Art.10 Recupero di somme

Tutte le somme comunque liquidate in caso di soccombenza della Controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese recuperate dall'Assicurato in sede giudiziale o concordate in via transattiva spettano invece all'Assicuratore che le ha sostenute o anticipate.

Art. 11 Massimali

L'Assicurazione è prestata - per evento denunciato, senza limite per anno assicurativo- per un massimale di:

F.C.I. Presidente Federale, Segretario Generale **€ 26.000,00**

Membri del Consiglio Federale, Presidenti e componenti Consigli Regionali e Provinciali, Coordinatori, Giudici, Società Affiliate nella persona del loro Presidente: **€ 10.500,00**

Direttori di Corsa, Direttori di Organizzazione, Allenatori su Moto, Moto staffette, Addetti alla segnaletica aggiuntiva **€ 20.000,00**

In caso di responsabilità collegiale	€ 30.000,00
Limite annuo complessivo	€ 300.000,00

Art. 12 Territorialità

L'assicurazione vale per i fatti o gli atti accaduti nel territorio della CEE.

Art. 13 Regolazione del premio

Premesso che la garanzia è prestata per le funzioni e di i ruoli professionali indicate art. 1) soggetti assicurati, il loro numero viene definito in via preventiva.

Pertanto il premio, convenuto in base a elementi variabili sopra definiti, è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute del numero degli assicurati, attive o passive, rispetto ai numeri di assicurati presi come base del conteggio del premio.

La regolazione avverrà sul periodo di effettiva validità della garanzia per ciascun assicurato, computando le variazioni su base mensile (verrà considerata presenza mensile quella superiore a 15 giorni e non conteggiata quella inferiore a giorni 15).

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, la contraente deve fornire per iscritto alla società i dati consuntivi di questi elementi variabili. Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione dovranno essere regolate entro 90 giorni dalla relativa comunicazione trasmessa al contraente. Per i contratti scaduti se la contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, resta obbligata, per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, solo nella proporzione ottenuta rapportando il premio anticipato rispetto a quello effettivamente dovuto se gli obblighi di cui alla presente previsione e controlli per i quali la contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 14 Designazione dello Studio legale incaricato delle difese

La contraente Federazione Ciclistica Italiana designa quale Studio Legale preposto alla tutela degli interessi dei soggetti assicurati lo "Studio Legale Avv. Nuri Venturelli" con sede in Roma - Piazza Apollodoro n. 26. La contraente si riserva il diritto di mutare successivamente, ed anche occasionalmente, nell'ambito della polizza tale designazione, mediante comunicazione scritta da trasmettersi all'Assicuratore e detta comunicazione avrà efficacia a decorrere dalla sua ricezione. Gli incarichi già assegnati verranno portati a termine.

Art. 15 Durata e decorrenza della Convenzione

La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni 1 con inizio dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2018 e scadenza alle ore 24:00 del 31 dicembre 2019.

Art.16 Clausola Broker

La Federazione Ciclistica Italiana dichiara di aver affidato a norma dell'art. 109 D.L. 07/09/2005 n. 209 "Nuovo Codice delle Assicurazioni Private la gestione del presente contratto a Innovazione Insurance Brokers srl – Sede Operativa Via Assarotti 7/4 – 16122 Genova

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite il Broker.

E in particolare, salvo diversa pattuizione:

il Broker gestirà per conto del Contraente il Contratto sottoscritto fintanto che tale incarico resti in vigore; ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbano necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Compagnia dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si Intenderanno come fatte dalla Contraente stessa. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione dall'impresa stessa;

la Compagnia entro e non oltre 30 giorni dalla data di efficacia della copertura assicurativa provvederà all'emissione dei documenti relativi alla polizza e li farà avere al Broker, il quale curerà che la Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché alla trasmissione dei relativi premi.

Art. 17 Premio

La Contraente riconosce un premio minimo annuale di € che viene corrisposto in 2 rate di pari importo pari a € di cui la prima il 31 dicembre e successivamente il 30 giugno.

SEZIONE PREMI

TUTELA LEGALE E PERITALE	NR. MINIMO	PREMIO LORDO UNITARIO	PREMIO LORDO
F.C.I. , Presidente Federale	1		
Membri del Consiglio Federale, Segretario Generale	13		
Presidenti e Componenti dei Consigli Regionali e Provinciali, Coordinatori	400		
Tecnici e Medici delle Squadre Nazionali	25		
Giudici	1.400		
Società Affiliate nella persona del loro Presidente	2.900		
Direttori di Corsa	400		
Direttori di Organizzazione	150		
Moto staffette e A.S.A.	1.300		
Allenatori su Moto	29		
Componenti delle Commissioni Nazionali e Regionali	90		
Revisori dei Conti, di Organismi Federali	7		
Tecnici di Ciclismo	2.900		
Totale complessivo	9.615		

Alla firma del presente atto, Il contraente versa il premio dovuto in base ai seguenti conteggi:

Rata alla firma

Il.a rata

Al fini degli artt.1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 4 - Esclusioni

Art. 11 - Massimali

Art.13 - Regolazione del premio

Art. 15 - Durata e decorrenza della Convenzione

Art. 17 - Premio

IL CONTRAENTE
